

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° 33 del 04/03/2022

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022. DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventidue il giorno 04 - quattro - del mese marzo alle ore 13:00 presso questa sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

| | | PRESENZA |
|----------------------|--------------|----------|
| MEONI LUCIANO | SINDACO | FISICA |
| ATTESTI FRANCESCO | Vice SINDACO | FISICA |
| SPENSIERATI SILVIA | ASSESSORE | SKYPE |
| ROSSI PAOLO | ASSESSORE | SKYPE |
| STORCHI ALESSANDRO | ASSESSORE | SKYPE |
| DI BERARDINO VALERIA | ASSESSORE | SKYPE |

Presiede **Il Sindaco, Luciano Meoni**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: **Il ViceSegretario, Dr.ssa Quintili Maria Rosa**, presente fisicamente.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 22.3.2012 è stata istituita, a decorrere dal 15 aprile 2012, l'imposta di soggiorno a carico dei non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cortona e contestualmente è stato approvato il Regolamento sull'imposta di soggiorno del Comune di Cortona;

PREMESSO che con le delibere di Giunta Comunale n. 15 del 24 marzo 2012, n. 30 del 31 marzo 2012, n. 122 del 21 settembre 2012, n. 64 del 06 luglio 2013, n. 59 del 04 settembre 2014 e n. 70 del 24 giugno 2015, n. 67 del 28 aprile 2016, n. 27 del 2 marzo 2017, n. 32 del 16 febbraio 2018, n. 21 del 28 febbraio 2019, n. 17 del 17 febbraio 2020 e n. 29 del 22 Marzo 2021 sono state determinate le misure dell'imposta di soggiorno distinte per tipologia di struttura ricettiva;

RITENUTO di confermare per l'anno 2022 le tariffe stabilite con delibere di giunta comunale n. 30 del 31 marzo 2012, n. 122 del 21 settembre 2012, n. 64 del 06 luglio 2013, n. 59 del 04 settembre 2014, n. 70 del 24 giugno 2015, n. 67 del 28 aprile 2016, n. 27 del 2 marzo 2017, n. 32 del 16 febbraio 2018, n. 21 del 28 febbraio 2019, n. 17 del 17 febbraio 2020 e n. 29 del 22 Marzo 2021;

RITENUTO sulla base di quanto disposto dall'art. 4 comma 4 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, che le misure sopra determinate sono ridotte del 50% nei seguenti periodi:

- 1) Nel mese di novembre 2022
- 2) Nel mese di gennaio 2023
- 3) Nel mese di febbraio 2023
- 4) Nel mese di marzo 2023

RITENUTO opportuno altresì dare mandato all'Ufficio Tributi Comunale di predisporre idonea comunicazione inerente la determinazione della misura dell'imposta di soggiorno e dei periodi di riduzione;

ATTESO che con il comma 3 dell'art. 180 del D.L. 34/2020 è stato inserito il comma 1 ter all'art. 4 del D. lgs. 23/2011 che così dispone: *“1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o*

infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

ATTESO che con il comma 4 dell’art. 180 del D.L. 34/2020 è stato riformulato il comma 5 ter dell’art. 4 del D.L. 50/2017 in questo modo: “*5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”*

ATTESO tuttavia che i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che la normativa sopra evidenziata richiama non sono stati ad oggi ancora emanati;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell’Art. 49 del D.lgs 267/2000, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l’art. 134 – comma 4 – del D. L.vo 267/2000;

CON VOTI UNANIMI REGOLARMENTE RESI NELLE FORME DI LEGGE ED IN DETTAGLIO:

- SINDACO, MEONI LUCIANO
 - ATTESTI FRANCESCO
- FISICAMENTE PRESENTI NELLA SALA DELLA GIUNTA
- SPENSIERATI SILVIA
 - ROSSI PAOLO
 - STORCHI ALESSANDRO
 - DI BERARDINO VALERIA
- PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA SKYPE

ESPRESSI IN VIDEOCONFERENZA SKYPE AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 – COMMA 4- DEL REGOLAMENTO PER FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 9.10.2014

DELIBERA

1. **di confermare** per l'anno 2022 le tariffe stabilite con delibere di giunta comunale n. 30 del 31 marzo 2012, n. 122 del 21 settembre 2012, n. 64 del 06 luglio 2013, n. 59 del 04 settembre 2014, n. 70 del 24 giugno 2015, n. 67 del 28 aprile 2016, n. 27 del 2 marzo 2017, n. 32 del 16 febbraio 2018, n. 21 del 28 febbraio 2019, n. 17 del 17 febbraio 2020 e n. 29 del 22 Marzo 2021;
2. **di stabilire** quindi il seguente prospetto tariffario

| Tipologia di struttura ricettiva (così come definite dalla l.r. 86/2016) | Misura dell'imposta di soggiorno per persona per pernottamento |
|--|---|
| Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 4 stelle e superiori | 3,0 euro |
| Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 3 stelle | 2,0 euro |
| Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 2 stelle | 1,5 euro |
| Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 1 stelle | 1,0 euro |
| Residence | 3,0 euro |
| Affittacamere, B & B, locazioni ad uso turistico svolte in forma imprenditoriale e svolte in forma non imprenditoriale | 1,5 euro |
| Case per ferie | 1,5 euro |
| Agriturismi | 2,0 euro |
| Case appartamenti vacanze, Alberghi diffusi e Condhotel | 2,0 euro |
| Ostelli, campeggi, agricampeggi e aree sosta camper | 1,0 euro |

3. **di stabilire** sulla base di quanto disposto dall'art. 4 comma 4 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, che le misura sopra determinate sono ridotte del 50% nei seguenti periodi:
 - Nel mese di novembre 2022
 - Nel mese di gennaio 2023
 - Nel mese di febbraio 2023
 - Nel mese di marzo 2023
4. **di dare mandato** all'Ufficio Tributi Comunale di predisporre idonea comunicazione inerente la determinazione della misura dell'imposta di soggiorno e dei periodi di riduzione;
5. **di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011;

6. **di dichiarare** l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del d. l.vo 267/2000.

Letto e sottoscritto.

**Il Sindaco
Luciano Meoni**

**Il ViceSegretario
Dr.ssa Quintili Maria Rosa**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**